

nome proprio e in nome di altri, ma ritengo che sotto questa voce « in nome di altri » si debba comprendere l'amministratore delegato della società, quello cioè che riassume in sé tutta l'attività economica e finanziaria della società.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tumedei. Ne ha facoltà.

TUMEDEI. A proposito dell'aggiunta suggerita dall'onorevole ministro, colla quale l'esclusione dalla professione di avvocato ecc. verrebbe limitata ai ministri di culto aventi cura d'anime, vorrei fare una piccola osservazione. L'aggiunta avente cura d'anime non mi pare si intoni molto con l'espressione precedente « ministro di qualunque culto ». Come ha detto l'onorevole ministro, l'aggiunta concernerebbe quelli che godono benefici ecclesiastici.

Ma l'esistenza di benefici ecclesiastici si riferisce evidentemente ad un culto solo, cioè al culto cattolico. In altre parole, se si parla nella prima parte di ministri di qualunque culto, non si può nella seconda parte inserire una aggiunta che si riferisca ad un culto particolare e non ad un culto qualsiasi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MORELLI GIUSEPPE, relatore. Sulla questione sollevata dall'onorevole Gasparotto la Commissione crede che la dizione generica di esercizio del commercio in nome proprio e di altri comprenda il consigliere delegato. Lo spirito della disposizione è questo, che l'abitudine dell'esercizio del commercio sia incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato, onde, e concordo in questo con l'onorevole Gasparotto, dalla professione di avvocato si separi sempre più l'affarismo. Ripeto nella dizione generica è compreso quello che l'onorevole Gasparotto ha detto; lasciamo, quindi, la formula come è, salvo a interpretarla nei casi particolari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Prima di tutto circa l'emendamento che ho proposto esso aveva lo scopo di togliere l'impressione di un ostracismo poco simpatico. Vi sono sacerdoti che, avendo cure di anime e quindi essendo investiti di benefici, evidentemente non hanno il tempo e non sarebbe neppure decoroso che si distraessero con altre attività. Ve ne sono altri che non avendo nessuna di queste occupazioni specifiche non vedo la ragione perchè dovrebbero essere esclusi da attività che sono

libere per tutti i cittadini. La sola veste sacerdotale non può essere un'emblema che diminuisca la capacità civile; ciò mi ripugna, ed avevo proposto l'emendamento per evidenti ragioni morali. L'onorevole Tumedei ha fatto obiezioni che sono esatte quanto alla forma, ma che dovrebbero condurre ad un emendamento dell'emendamento, ed io sarei meno che mai disposto ad accettarlo, cioè a fare una differenza tra ministri del culto cattolico e ministri di altri culti, in modo che per questi vi sarebbe piena libertà di esercitare la professione, mentre per i ministri del culto cattolico vi sarebbe la limitazione.

Questa sarebbe una interpretazione per me assolutamente da escludersi, che ci farebbe cadere in uno sconcio maggiore del primo. D'altro canto il vedere qualche sacerdote nelle aule dei tribunali non mi sembra sia uno spettacolo indecoroso o antipatico, come sembra all'onorevole Sandrini. Questi sono problemi soprattutto di indole morale che vanno risolti secondo la propria coscienza, il proprio sentimento, il proprio senso di opportunità. Può darsi che non ci saranno sacerdoti che verranno ad esercitare nei tribunali. È molto probabile che ciò non sia neanche consentito loro; ma dare l'ostracismo con una disposizione di legge, trovo che non sia simpatico.

Ecco perchè insisterei nel mio emendamento. Naturalmente bisognerebbe ovviare all'inconveniente rilevato dall'onorevole Tumedei nella sua interpretazione dell'articolo.

TUMEDEI. Non è una mia interpretazione; è il testo della legge.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Del resto fatta questa dichiarazione, che nella legge non vi è alcuna intenzione di menomare il decoro di una classe di cittadini, per la cui professione abbiamo tutta la massima riverenza, io rinunzio all'emendamento. (*Applausi*).

Debbo poi rispondere all'onorevole Gasparotto. Mi associo completamente al relatore. La disposizione dell'articolo 3 comprende anche il caso dell'amministratore delegato. Naturalmente l'interpretazione dovrà essere un po' larga. Ci sono casi in cui non si può ad un avvocato negare di fare l'amministratore delegato. Ci sono tipi di società che non esercitano il commercio come una vera speculazione: per esempio l'amministratore delegato della società editrice di un giornale politico. (*Commenti*).

Bisogna rimettersi quindi alla interpretazione che daranno i Consigli dell'ordine.